



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

(Città Metropolitana di Bari)

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
n. del

INDICE

Articolo 1 <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 <i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
Articolo 3 <i>Soggetto passivo e responsabile d'imposta</i>	4
Articolo 4 <i>Misura dell'imposta</i>	5
Articolo 5 <i>Esenzioni</i>	5
Articolo 6 <i>Versamento dell'imposta</i>	6
Articolo 7 <i>Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</i>	7
Articolo 8 <i>Controllo e accertamento imposta</i>	8
Articolo 9 <i>Sanzioni</i>	10
Articolo 10 <i>Riscossione coattiva</i>	11
Articolo 11 <i>Rimborsi</i>	11
Articolo 12 <i>Contenzioso</i>	11
Articolo 13 <i>Entrata in vigore</i>	12

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal combinato disposto degli articoli 52 del Decreto Legislativo 446 del 15.12.1997 e dell'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

Nel regolamento sono precisati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi comunali in materia di cultura, turismo e spettacolo, ivi compresi quelli a sostegno delle stesse strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Per interventi in materia di turismo si intende anche il finanziamento di interventi promozionali e di eventi di attrazione turistica da realizzarsi pure in collaborazione con la Regione e/o con altri Enti locali e/o con associazioni e/o con privati.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte.

Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all'ospitalità di persone così come classificate nella legislazione in vigore (L.R. 11/1999, L.R. 27/2013, L.R. 32/2022, art. 53 Codice del Turismo, art. 1571 e ss. c.c., ecc.), e comunque tutte quelle tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere, alberghi, multiproprietà alberghiere, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico, ecc..

L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castellana Grotte, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi per l'intero anno solare. La soglia massima di cinque pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.

Ai fini dell'applicazione dell'Imposta resta valida la soglia massima dei 5 pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) presentare al gestore della struttura ricettiva la ricevuta attestante la già avvenuta corresponsione dell'Imposta per i pernottamenti precedenti.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile d'imposta

Soggetto passivo tenuto alla corresponsione dell'imposta è chi, non residente nel Comune di Castellana Grotte, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 c.5.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, ai sensi del D.L. n.34/2020, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, ed è tenuto all'obbligo di versare quanto riscosso dal cliente. Egli è, inoltre, soggetto all'applicazione di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché per omesso, ritardato o parziale versamento.

L'Imposta deve essere versata contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e comunque entro il termine del soggiorno.

In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore è tenuto a versare comunque l'Imposta in quanto responsabile del pagamento, solidalmente obbligato insieme al soggetto passivo.

Articolo 4

Misura dell'imposta

L'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

L'Imposta è stabilita nel modo seguente:

- Strutture ricettive ex L. R. 11/1999 e ss.mm.ii. classificate da quattro stelle in su: € 3,00 a persona per pernottamento;
- Strutture ricettive ex L. R. 11/1999 e ss.mm.ii. classificate fino a 3 stelle e tutte le altre strutture, tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: € 2,00 a persona per pernottamento.

Articolo 5

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'Imposta:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Castellana Grotte;
- b) gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Castellana Grotte;
- c) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età, inteso per tutta l'annualità degli 11 anni e fino al giorno prima del compimento dei 12 anni;
- d) i soggetti dichiarati disabili ai sensi della Legge 104/1992 in situazione di gravità e che necessitano di intervento assistenziale permanente, ed un solo loro accompagnatore;
- e) i malati che debbano effettuare terapie e visite mediche presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica;
- f) un solo accompagnatore che assiste i degenti e/o gli assistiti ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per tutto il periodo di degenza;
- g) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati presso la struttura ospedaliera IRCSS del territorio comunale per un massimo di due persone per paziente per il periodo di ricovero;

- h) gli autisti e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati nella misura massima di 2 autisti ed un accompagnatore ogni 25 persone;
- i) gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- j) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.

L'esenzione di cui ai punti e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. Tali autocertificazioni vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 5 anni a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione annuale.

L'applicazione di tutte le esenzioni di cui al precedente comma è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune o fornita dal gestore della struttura ricettiva, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive (art. 3) corrispondono l'Imposta entro il termine del soggiorno al gestore della struttura il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Castellana Grotte.

I gestori delle strutture ricettive, responsabili d'imposta, sono inoltre tenuti a rilasciare ai clienti apposita quietanza di pagamento attestante il versamento dell'Imposta, anche a mezzo annotazione sulla fattura/ricevuta fiscale.

Il gestore della struttura ricettiva effettua trimestralmente il versamento dell'Imposta di Soggiorno dovuta al Comune di Castellana Grotte entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare e più precisamente:

- entro il 16 aprile, per le presenze/incassi registrati nel trimestre gennaio-marzo del medesimo anno;
- entro il 16 luglio, per le presenze/incassi registrati nel trimestre aprile-giugno del medesimo anno;
- entro il 16 ottobre, per le presenze/incassi registrati nel trimestre luglio-settembre del medesimo anno;
- entro il 16 gennaio, per le presenze/incassi registrati nel trimestre ottobre-dicembre del precedente anno.

Il versamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- ✓ Bonifico Bancario;
- ✓ PagoPa.

Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'Imposta di Soggiorno deve compilare una dichiarazione di omesso versamento, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal Comune o fornita dal gestore della struttura ricettiva. Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti indicando le generalità del soggetto passivo, ammonendo quest'ultimo circa le responsabilità tributarie a cui va incontro.

Le suddette dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse al Comune di Castellana Grotte a mezzo Pec all'indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it nei tempi previsti per il versamento trimestrale dell'Imposta.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, come previsto dall'art. 6 c. 3, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

Dette comunicazioni andranno effettuate direttamente all'Ufficio Protocollo comunale, esclusivamente tramite Pec.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'Imposta di Soggiorno tramite affissione evidente in luoghi comuni della struttura e/o tramite pubblicazione nel proprio sito internet e/o tramite link alla sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Castellana Grotte del materiale informativo sull'Imposta fornito dall'Ufficio Fiscalità Locale del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'Imposta;
- segnalare all'Ufficio Fiscalità Locale, nei termini di cui al comma 1, le generalità dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'Imposta;
- conservare per almeno cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'Imposta di Soggiorno, al fine di rendere possibili tutti i controlli.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, a presentare telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate) una dichiarazione annuale cumulativa, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 29/04/2022 e ss.mm.ii. e come previsto dall'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa annuale nei termini previsti.

Inoltre, entro il 30 gennaio di ogni anno, è tenuto a trasmettere con le modalità previste dal regolamento apposita dichiarazione annuale comunale (modello 2).

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quante sono le strutture ricettive.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'Imposta

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al presente Regolamento.

I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione del Comune di Castellana Grotte sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e relativa alle dichiarazioni, e conseguenti versamenti, effettuate dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti.

Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e per l'elusione fiscale e/o tributaria. I soggetti passivi dell'Imposta ed i gestori delle strutture ricettive, in caso di richiesta, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Il Comune potrà in qualunque momento effettuare attività di controllo e accertamento presso le strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento, mediante personale della Polizia Locale eventualmente coadiuvato dal personale dell'Ufficio Fiscalità Locale.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 296/06 e dall'articolo 1, comma 792 della Legge 160/19 in materia di accertamento esecutivo. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, gli uffici comunali determineranno l'Imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.

Le disposizioni in materia di pagamento e rateazione per le somme notificate con avviso di accertamento esecutivo a recupero del mancato riversamento dell'imposta o per le sanzioni applicate a norma dell'art. 9 del presente Regolamento, sono disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle entrate comunali.

Gli interessi applicati in sede di accertamento sono in misura pari a quella riconosciuta in sede di rimborso.

Alla data del 15 dicembre di ogni anno, il Settore Turismo dell'Ente fornisce informativa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, relazionando sul gettito generato l'anno precedente dall'Imposta di soggiorno,

nonché sulle iniziative ed interventi finanziati con lo stesso.

Articolo 9

Sanzioni e interessi

Le violazioni al presente Regolamento, di natura amministrativa, sono punite ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Violazione dell'obbligo di informazione alla clientela mediante l'esposizione in luogo ben visibile agli ospiti del materiale informativo sull'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ovvero mancata pubblicazione, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Castellana Grotte, sui siti internet del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento (art. 7 c. 3): da € 25,00 ad € 100,00;
- Omessa e/o incompleta presentazione, da parte del gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento, delle comunicazioni periodiche sui versamenti alle prescritte scadenze e delle comunicazioni su esenzioni o rifiuti di pagamento (art. 5, art. 6 commi 5-6): da € 150,00 a € 500,00;
- Per l'omessa, incompleta e/o infedele presentazione da parte del gestore della struttura ricettiva della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 4 del presente Regolamento: da € 150,00 a € 500,00;
- Mancato o tardivo invio di documenti e atti richiesti dall'Amministrazione comunale al gestore della struttura ricettiva/responsabile del pagamento: da € 150,00 a € 500,00.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento da parte del gestore della struttura ricettiva dell'Imposta di Soggiorno rispetto alla scadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 30% del dovuto, prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 471/97 con gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020.

Per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al 15%, unitamente agli interessi legali; per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla

scadenza la sanzione è ulteriormente ridotta in ragione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo, unitamente agli interessi legali.

Articolo 10

Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, saranno avviate a riscossione coattiva secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere debitamente documentato e richiesto, con apposita istanza in carta libera da presentarsi esclusivamente tramite Pec all'Ufficio Protocollo comunale entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Non verrà rimborsata l'Imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, il surplus potrà essere recuperato mediante compensazione, la quale dovrà essere richiesta con apposita istanza in carta libera, munita di documentazione probante, da presentarsi all'Ufficio Protocollo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento da compensare. La compensazione potrà essere effettuata solo previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Fiscalità Locale.

Articolo 12

Contenzioso

Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546 e ss.mm.ii..

Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

Articolo 13

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2024.



Comune di Castellana Grotte

Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del 30/11/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. VARIAZIONE TARIFFE 2024. APPROVAZIONE.

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 17:00, e in prosieguo, presso la sede municipale, nella sala delle adunanze, in sessione Ordinaria, in 2^a convocazione, in seduta pubblica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme di legge e regolamento, è stato convocato il Consiglio Comunale a seguito di avviso prot. n. 0025896 del 23/11/2023 sottoscritto dal Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

	Nominativo	Funzione	Presenti	Assenti
1	Ciliberti Domenico	Sindaco	Sì	
2	Pace Maurizio Tommaso	Presidente	Sì	
3	Guglielmi Elena	Consigliere	Sì	
4	Casulli Victor Joal	Consigliere	Sì	
5	De Lucia Valentina	Consigliere	Sì	
6	Lippolis Deanira	Consigliere	Sì	
7	Labate Donato	Consigliere	Sì	
8	Manghisi Irene	Consigliere	Sì	
9	Filomeno Lorenzo	Consigliere	Sì	
10	Galizia Michele	Consigliere	Sì	
11	Simone Onofrio	Consigliere	Sì	
12	Rubino Vito Luigi	Consigliere	Sì	
13	Quaranta Domenico	Consigliere	Sì	
14	Valerio Cinzia	Consigliere	Sì	
15	Pace Marica	Consigliere	Sì	
16	Dell'Aera Giosuè	Consigliere		Sì
17	Dibello Virginia	Consigliere	Sì	
Totale			16	1

Presenti n. 16 e Assenti n. 1

Presiede: il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE

Assiste: Il Segretario Generale Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, gli Assessori: Lamontanara M., Caputo F., Sportelli G. D., Gentile S..

Il Presidente del Consiglio Arch. Maurizio Tommaso PACE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i componenti del Consiglio presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale elaborato dall'impresa appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto, nel quale sono riportati in maniera dettagliata le presenze e gli eventuali interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio comunale, alle ore 18:58 circa, e in prosieguo introduce il 9^a punto inserito all'O.d.G., avente ad oggetto *“Modifiche al Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno - Variazione tariffe 2024. Approvazione”*.

Relaziona l'Assessore avv. Giuseppe Davide Sportelli, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta dal Settore VIII.

Subito dopo, si apre la discussione, la cui trascrizione è integralmente riportata nel verbale di adunanza, allegato al presente atto, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli eventuali interventi dei Consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio dà atto che è pervenuta mezzo pec in data 28/11/2023 una proposta di emendamenti sottoscritta dal Consigliere comunale, Dibello V. ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 0026148.

La proposta di emendamenti acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28/11/2023 al n. 0026148 è corredata dai pareri di regolarità tecnica resi dal Responsabile del Settore VIII Fiscalità Locale, dott.ssa Tina Scio e dal Responsabile del Settore III Risorse Umane – Turismo – Cultura - Sport, dott. Cosimo Cardone, dal parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore IV Servizi Finanziari, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, giusta prot. Interno n. 0026352 del 29/11/2023 e dal parere del Collegio dei Revisori, giusta prot. n. 0026436 del 30/11/2023.

La proposta di emendamenti e i pareri espressi dai suddetti Responsabili di Settore e dal Collegio dei Revisori, sono depositati agli atti del fascicolo della deliberazione in esame.

Il Consigliere comunale Dibello V. illustra la proposta di emendamenti, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28/11/2023 al n. 0026148.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta di emendamento presentata dal Consigliere comunale Dibello V. ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28/11/2023 al n. 0026148.

L'esito della votazione sulla proposta di emendamenti, resa in forma palese, mediante l'utilizzo del sistema elettronico, dai n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti:	n. 16	Assenti n. 1 (Dell'Aera G.)
Votanti:	n. 14	
Voti favorevoli:	n. 3	

Voti Contrari: n. 11 (Ciliberti D., Pace Maurizio T., Guglielmi E., Casulli V. J., De Lucia V., Lippolis D., Labate D., Manghisi I., Filomeno L., Galizia M., Simone O.)

Astenuti: n. 2 (Rubino V. L., Valerio C.)

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio comunale pone ai voti la proposta deliberativa afferente all'oggetto.

L'esito della votazione, resa in forma palese, mediante l'utilizzo del sistema elettronico, dai n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti: n. 16 Assenti n. 1 (Dell'Aera G.)

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 11

Voti Contrari: n. 5 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Pace Marica, Dibello V.)

Sull'immediata eseguibilità del presente atto l'esito della votazione, espressa in modalità elettronica dai n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza del Segretario Generale, è il seguente:

Presenti: n. 16 Assenti n. 1 (Dell'Aera G.)

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 11

Voti Contrari: n. 5 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Pace Marica, Dibello V.)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s. m. i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che "per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze";

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno 13/12/2022 (pubblicato nella G.U. n. 295 del 19/12/2022) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

VISTO l'art. 1, comma 775, della legge 29/12/2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, il quale stabilisce testualmente che “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno datato 19/04/2023 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno datato 30/05/2023, pubblicato nella G.U. n. 126 del 31/05/2023, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno datato 28 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 177 del 31/07/2023, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 15 settembre 2023;

DATO ATTO altresì CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/09/2022, esecutiva, sono state approvate le linee programmatiche di mandato relative al quinquennio 2022 – 2027, Coalizione Castellana Rinasce – Domenico CILIBERTI Sindaco”;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/09/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, presentato al Consiglio comunale contestualmente alle linee programmatiche di mandato 2022 - 2027, nel rispetto del punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 30/09/2022, esecutiva, è stato rimodulato con decorrenza 01/10/2022 l'assetto organizzativo (macrostruttura) dell'Ente di cui alla precedente deliberazione di Giunta comunale n. 155/2017, e, per l'effetto, è stato approvato il nuovo modello organizzativo, articolato in otto Settori;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 129 in pari data del 30/09/2022, esecutiva, sono state istituite le numero otto posizioni di lavoro, rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione dei rispettivi Settori di cui, attualmente, l'Ente si compone, giusta la citata deliberazione n. 128 del 30/09/2022, e confermate in capo ad ognuna delle sopra dette numero otto Posizioni Organizzative, la responsabilità delle funzioni e dei compiti tutti elencati nel *Funzionigramma*,

allegato alla ridetta deliberazione di Giunta comunale n. 128/2022, dando atto che, essendo il Comune di Castellana Grotte ente privo di figure dirigenziali, tali posizioni di lavoro coincidono con le figure apicali dell'Ente, incaricate della responsabilità dei Settori e perciò, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., *“direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione”*;

- con decreto sindacale n. 16 del 01/10/2022 sono stati conferiti, dalla data di notifica del decreto, avvenuta per tutte le P.O. in pari data del 01/10/2022, e fino al 31 dicembre 2023, gli incarichi di posizione organizzativa dei Settori dell'Ente;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 04/10/2022, esecutiva, è stato riapprovato e riassegnato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) del Comune di Castellana Grotte per il triennio 2022-2024, con le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane, riservandosi il medesimo organo, con separato atto, ogni modifica e/o integrazione al Piano degli Obiettivi ed al Piano della Performance per il triennio 2022 – 2024 attesa l'entrata a regime della nuova Macrostruttura dell'Ente e la istituzione e conferimento degli incarichi delle numero otto posizioni organizzative;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 06/12/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 19/12/2022, esecutiva, è stato approvato, in via definitiva, il piano della performance e il piano degli obiettivi per il triennio 2022-2024, unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024, nonché riapprovata, ai soli fini ricognitori, la parte finanziaria del PEG 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 19/12/2022, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) – anno 2023”;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 29/12/2022, esecutiva, è stato approvato il PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 31/01/2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 31/01/2023, esecutiva, è stato approvato lo schema di bilancio 2023-2025, la Nota Integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 03/03/2023, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 03/03/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 07/03/2023, esecutiva, è stato approvato il

PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2023–2025;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 07/03/2023, esecutiva, è stata approvata la sottosezione della programmazione del fabbisogno del personale del PIAO per il triennio 2023-2025 relativa alle assunzioni a tempo determinato;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 15/05/2023, esecutiva, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 25/05/2023, esecutiva, è stata approvata la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011), la nota integrativa e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 26/05/2023, esecutiva, sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 13/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 26/05/2023, esecutiva, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 26/05/2023, esecutiva, è stato approvato il PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 13/06/2023, esecutiva, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 15/06/2023, esecutiva, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15/06/2023, esecutiva, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, in relazione alle dotazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 04/07/2023, esecutiva, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 31/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 31/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2023-2025, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito dell'assestamento generale di

bilancio;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 31/07/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata e presentata al Consiglio comunale la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio 2023, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, nonché ai sensi dell'art. 147-ter, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, oltre che presentato al Consiglio comunale il Documento unico di programmazione "DUP" 2024-2026, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 05/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile:
 - o è stata approvata la "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2023" nelle risultanze di cui al prospetto contabile accluso al medesimo atto;
 - o si è preso atto del Documento unico di programmazione "D.U.P." 2024-2026, accluso al medesimo atto, approvato e presentato dalla Giunta comunale con citato atto n. 119 del 31/07/2023;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 19/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizi 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 19/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state apportate variazioni al piano esecutivo di gestione 2023-2025, esercizi 2023 e 2024, ai sensi dell'art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale

entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

DATO ATTO che questo Ente ha istituito, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Castellana Grotte l'imposta di soggiorno, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 16.02.2018, modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2021 stabilendo in apposito regolamento modalità, termini e misura;;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 06/12/2022 che per l'anno 2023 confermava la misura dell'Imposta rispetto all'anno precedente;

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "responsabili" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero;

RILEVATO che a seguito della suddetta modifica legislativa, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune hanno mantenuto la qualificazione di “agente contabile” fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 267/2000 dovendo conseguentemente soddisfare tutti gli obblighi di resa del conto imposti dal richiamato Testo Unico degli Enti Locali fino all'anno di imposta 2020;

ATTESO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione n. 1/DF dello scorso 9 febbraio 2023 ha comunicato che la presentazione del modello ministeriale rappresenta l'unica modalità per l'assolvimento dell'adempimento dichiarativo relativo all'imposta di soggiorno per le annualità successive agli anni di imposta 2020 e 2021;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'imposta di soggiorno, che recepisce queste importanti novità specificate meglio con successivo D.M. MEF del 29 aprile 2022, l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune, ha invitato tutti i gestori di attività ricettive del territorio comunale a seguire la procedura corretta per la dichiarazione annuale.

PRESO ATTO che non è più appropriata, dunque, la procedura seguita sino ad ora, con la presentazione all'Ente del modello 21, in quanto come specificato dal MEF, per il 2022 è necessario presentare la dichiarazione annuale esclusivamente con il modello ministeriale (entro il 30 settembre 2023);

ATTESO CHE l'entrata dell'imposta di soggiorno di fatto contribuisce a mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, nel rispetto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

CONSIDERATO che il Comune di Castellana Grotte rappresenta un'importante meta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate negli ultimi anni, fatta salva la parentesi della emergenza epidemiologica da COVID – 19;

CONSIDERATO altresì che per poter incentivare sul territorio la presenza turistica occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, interventi tutti che richiedono impegno di risorse finanziarie;

RITENUTO necessario per gli anzidetti motivi, variare le tariffe, nelle modalità, termini e misura stabiliti dal vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.02.2018 ed adeguato alle norme intervenute e di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, comma 1-ter, come introdotto dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29/04/2021, esecutiva;

DATO ATTO della necessità di modificare ed integrare il citato regolamento e di dover procedere con una variazione delle tariffe a partire dall'anno 2024, da un lato per dare operatività alle suindicate innovazioni normative e dall'altro per incentivare sul territorio la presenza turistica oltre che per migliorare i servizi pubblici e dare maggiore sviluppo al patrimonio pubblico;

RITENUTO inoltre, con la presente, approvare il Regolamento comunale sull'Imposta di Soggiorno integrato con tutte le modifiche fino ad oggi intervenute al fine di garantire una maggiore chiarezza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 04/10/2022, esecutiva, avente ad oggetto la nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi e dei Sostituti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e il quale dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTO l'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiunto dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, per il quale a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione relative all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul sito informatico del Mef. La pubblicazione è eseguita dal Mef entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di invio telematico mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale da parte dei comuni;

RICONOSCIUTA la competenza consiliare in materia;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d'imposta per i tributi comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore VIII – *Fiscalità Locale – Servizi Demografici – Fondi Comunitari – Notifiche*, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore IV – Servizi Finanziari, unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 2^a Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., così come successivamente modificato, dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i.;

VISTI lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'esito della votazione sulla presente proposta deliberativa, espressa in forma palese, in modalità elettronica, dai n. 15 Consiglieri presenti più il Sindaco e proclamato Presidente del Consiglio con l'assistenza del Segretario comunale come segue:

Presenti:	n. 16	Assenti n. 1 (Dell'Aera G.)
Votanti:	n. 16	
Voti favorevoli:	n. 11	
Voti Contrari:	n. 5 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Pace Marica, Dibello Virginia)	

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'imposta di Soggiorno così come all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) DI APPROVARE la variazione delle Tariffe, a valere dal 1 gennaio 2024, così come indicate nell'allegato A), e nello specifico:
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 e ss.mm.ii. classificate da quattro stelle in su: € 3,00 a persona per pernottamento;
 - Strutture ricettive ex Legge Regionale 11/1999 e ss.mm.ii. classificate fino a 3 stelle e tutte le altre strutture, tenute alla registrazione e comunicazione delle presenze ai sensi della normativa vigente: € 2,00 a persona per pernottamento.
- 3) DI PREVEDERE l'entrata in vigore delle presenti modificazioni dal 1° gennaio 2024.
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione, finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 5) DI DARE ATTO che la previsione per l'anno 2024 dell'entrata tributaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, risulta stimata in euro 150.000,00.
- 6) DI INVIARE, a cura del Responsabile del Settore VIII *Fiscalità Locale – Servizi Demografici Fondi Comunitari – Notifiche* la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
- 7) DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

Dopodiché il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere all'approvazione delle misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024, con separata votazione eseguita in forma palese, in modalità elettronica, da n. 15 Consiglieri, più il Sindaco, presenti e votanti:

Presenti:	n. 16	Assenti n. 1 (Dell'Aera G.)
Votanti:	n. 16	

Voti favorevoli: n. 11

Voti Contrari: n. 5 (Rubino V. L., Quaranta D., Valerio C., Pace Marica, Dibello Virginia)

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Arch. Maurizio Tommaso PACE
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale" o (CAD), è conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	44
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. VARIAZIONE TARIFFE 2024. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (o TUEL), dell'art. 147-bis, comma 1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

Dalla Residenza municipale, 28/09/2023

La Responsabile

Dott.ssa Scio Tina

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	44
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. VARIAZIONE TARIFFE 2024. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (o TUEL), dell'art. 147-bis, comma 1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

NO PRENOTAZIONE DI SPESA

Anno	Cap.	Art.	Descrizione	Importo

Dalla Residenza municipale, 23/11/2023

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	44
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. VARIAZIONE TARIFFE 2024. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).
[X] in data 30/11/2023 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Dalla Residenza municipale, 28/12/2023

Addetto Segreteria Consiglio

Donata Notarangelo

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Castellana Grotte

Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente	Settore VIII - Fiscalità Locale - Servizi Demografici - Fondi comunitari - Notifiche
Deliberazione N.	44
Data Delibera	30/11/2023
Oggetto:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. VARIAZIONE TARIFFE 2024. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni 2134

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 28/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 12/01/2024 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza municipale, 28/12/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Donata Notarangelo

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)